

Deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2020, n. 61-2498

**L.R. 34/2004. Programma pluriennale Attivita' Produttive 2018/2020. DGR 9-624 del 03.12.2019. Cofinanziamento contratti di sviluppo ai sensi degli artt. 9 e 9 bis del DM 09.12.2014. Approvazione schema Accordo di sviluppo con MISE, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e Societa' SIAV S.r.l. quale soggetto proponente.**

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Premesso che:

il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24/09/2010, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il Ministro per la semplificazione amministrativa e con il Ministro del turismo, pubblicato nella G.U. del 24/12/2010, n. 300, in attuazione dell'art. 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, disciplina la concessione, attraverso la sottoscrizione di contratti di sviluppo, di agevolazioni finanziarie dirette a favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno;

in particolare gli artt. 8 comma 1, 9 comma 3 e 10 comma 2 del decreto prevedono la possibilità da parte delle Regioni, di cofinanziamento dei contratti di sviluppo da realizzarsi nelle aree di competenza;

il Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 'Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia', (cd "Decreto del fare"), all'articolo 3 ha rifinanziato lo strumento dei contratti di sviluppo, consentendone l'applicazione anche a favore delle aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, PMI, limitatamente al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

il Decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 97 del 28 aprile 2014, ridefinisce, in attuazione del suddetto articolo 3, le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi attuati mediante la sottoscrizione dei contratti di sviluppo;

il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, reca l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del citato decreto-legge n. 112 del 2008;

il Decreto 9 dicembre 2014, al fine di dare continuità all'attuazione della disciplina relativa ai contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, disciplina le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133 in conformità alle disposizioni stabilite dal Regolamento GBER (regolamento generale di esenzione aiuti di stato), valide per il periodo 2014 – 2020, per le domande presentate a partire dalla data di apertura dei termini di presentazione delle domande, fissata con il sopraccitato decreto di cui all'art. 9 c. 1;

l'art. 9 bis del Decreto del 9 dicembre 2014 - *Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni* – ha istituito, limitatamente alle domande di agevolazioni presentate ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto, per i programmi di sviluppo che prevedono un importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro, ovvero a 20 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, la possibilità di formare oggetto di Accordi di Sviluppo tra il Ministero, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (di seguito Agenzia) e l'impresa proponente nonché, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate;

la gestione dei Contratti di sviluppo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (di seguito Agenzia), che opera sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico;

la legge regionale n. 34/2004 in materia di “Interventi per lo sviluppo delle attività produttive” disciplina gli interventi per lo sviluppo e la qualificazione delle attività produttive, per l'incremento della competitività e per la crescita del sistema produttivo e dell'occupazione in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di contenimento dei consumi energetici.

Richiamato che:

con deliberazione della Giunta regionale n 9-624 del 03.12.2019 si è incrementata la dotazione dell'Azione “Contratti di sviluppo” del Programma 2018-2020 vigente, approvato con D.G.R. n. 21-7209 del 13 luglio 2018, per consentire il cofinanziamento di ulteriori Programmi di sviluppo proposti ai sensi degli artt. 9 e 9 bis del decreto 9 dicembre 2014, considerati strategici e coerenti con la programmazione regionale;

la citata D.G.R. 9-624 del 03.12.2019 ha inoltre stabilito che il suddetto cofinanziamento sia attuato, nel limite, indicato dal Programma, del 5% dell'investimento agevolabile, con la concessione di un contributo in conto capitale :

- fino a € 350.000,00 per domande di agevolazioni presentate ai sensi dell'art. 9 del D.M. 9 dicembre 2014 – Contratti di sviluppo;
- fino a € 1.500.000,00 per domande di agevolazione presentate ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. 9 dicembre 2014 – Accordi di Sviluppo.

Preso atto che:

la società SIAV S.r.l. è una piccola impresa operante nel settore alberghiero, con sede legale a Milano (MI) e sede operativa a Stresa (VCO); è stata costituita nel 1958 con la denominazione “MARI S.r.l.” e nel 1999 ha incorporato la società “S.I.A.V. Società Italiana Alberghiera Verbano S.r.l.”, assumendo così l'attuale denominazione;

la società SIAV S.r.l., in qualità di soggetto proponente, con domanda del 16 dicembre 2019 ha presentato all'Agenzia, in qualità di soggetto gestore dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, una proposta relativa ad un programma di sviluppo di attività turistiche finalizzata alla creazione di una nuova struttura alberghiera di 138 camere, denominata “Palma Garden”, sita a Stresa (VCO) in prossimità del preesistente Hotel “La Palma”, che consentirà alla società di diversificare l'offerta ricettiva proposta alla clientela rispetto alle strutture alberghiere presenti sul territorio di riferimento;

gli investimenti del Programma di sviluppo turistico sono evidenziati nella seguente tabella:

<b>PROGRAMMA DI SVILUPPO TURISTICO</b>				
<b>Soggetto proponente</b>	<b>Ubicazione</b>	<b>Investimenti complessivi</b>	<b>Investimenti richiesti alle agevolazioni</b>	<b>Agevolazioni concedibili (Contributo c/impianti)</b>
<i>SIAV S.r.l.</i>	Stresa (VCO)	54.966.114,00	54.966.114,00	7.500.000,00
<b>Totale</b>		<b>54.966.114,00</b>	<b>54.966.114,00</b>	<b>7.500.000,00</b>

la realizzazione degli investimenti sopraindicati consentirà un incremento occupazionale complessivo pari a n. 66,25 nuovi addetti, corrispondenti a n. 10 dipendenti fissi e a 75 stagionali per nove mesi l'anno.

Preso atto, altresì, che:

con istanza presentata all'Agenzia contestualmente alla presentazione della domanda di contratto di sviluppo, come da ultimo integrata in data 23 aprile 2020, il soggetto proponente SIAV S.r.l. ha richiesto l'attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;

con la nota prot. n. 0048485 del 21 febbraio 2020 l’Agenzia ha trasmesso l’istanza ed i relativi allegati alla Regione Piemonte (agli atti della Direzione Competitività del sistema regionale);  
con nota prot. n. 0127952 del 29 aprile 2020 l’Agenzia ha trasmesso al MISE le valutazioni in merito alla coerenza della proposta con i requisiti previsti dalla normativa applicabile ai contratti di sviluppo al fine di attivare la procedura di cui all’articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni;  
con nota prot. n. 00000267 del 22 giugno 2020 la Direzione regionale Competitività del sistema regionale, in accordo con la Direzione regionale Cultura Turismo e Commercio, ha comunicato la compatibilità del piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale, unitamente ha comunicato la disponibilità a cofinanziare il programma di sviluppo in questione mediante un contributo in conto capitale pari a € 750.000,00.

Dato atto che:

alla luce delle valutazioni effettuate dall’Agenzia e trasmesse con la nota sopracitata, il programma di sviluppo turistico è da considerarsi di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema turistico interessato – “Distretto turistico dei Laghi” che riunisce il territorio del lago Maggiore, lago D’Orta, lago di Mergozzo, Monti e Valli D’Ossola - e, pertanto, ritenuto coerente sia con i criteri previsti dall’articolo 9-bis, comma 2, introdotto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, sia con i programmi di sviluppo turistico regionale; per l’attuazione della Politica regionale per lo sviluppo delle attività produttive, la Regione indica gli strumenti e quantifica le risorse in un Programma pluriennale di intervento ai sensi dell’art. 6 della L.R n. 34/2004 (di seguito “Programma”);

il turismo è ormai diventato un bisogno sociale primario e un fattore economico di straordinaria importanza e per il Piemonte rappresenta un settore rilevante con un peso economico molto significativo;

è necessario, pertanto, mettere in campo tutte le azioni per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici finalizzati a garantire una migliore offerta turistica sul territorio, anche attraverso interventi pubblici tesi a promuovere l’immagine turistica del Piemonte;

il sostegno allo sviluppo turistico regionale va perseguito soprattutto con una stretta collaborazione con gli imprenditori locali che intendono investire per il miglioramento a fini turistici del territorio stesso in grado di favorire il rilancio dell’economia regionale in un momento di grave crisi sanitaria ed economica.

Dato atto, inoltre, che:

la sottoscrizione dell’Accordo di sviluppo (“Accordo”) con il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia, la società proponente SIAV Srl, si configura ai sensi dell’articolo 9-bis del Decreto ministeriale 9 dicembre 2014 e s.m.i.;

il fabbisogno di risorse pubbliche per la realizzazione del predetto programma di investimento risulta pari ad € 7.500.000,00 (contributo in conto impianti) oltre a euro 153.061,22 per costi di gestione, al quale si farà fronte mediante l’apporto di competenzaa:

- del Ministero dello Sviluppo Economico per un importo di euro 6.903.061,22;
- della Regione Piemonte quantificato, ai sensi della citata D.G.R. n. 9-9264 del 03.12.2019, per un importo di € 750.000,00.

Ritenuto, pertanto di:

- approvare, ai sensi dell’art. 9 bis del D.M. 9 dicembre 2014, lo schema dell’Accordo di sviluppo, (allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoscrivere con il Ministero dello sviluppo Economico, l’Agenzia e la Società proponente SIAV S.r.l., per la realizzazione di una struttura alberghiera denominata “Palma Garden” sita nel comune di Stresa (VCO) in corso Umberto I, appartenente al “Distretto turistico dei Laghi” che riunisce il territorio del Lago Maggiore, Lago D’Orta, Lago di Mergozzo, Monti e valli D’Ossola, presentata dalla Società SIAV S.r.l., con sede legale a Milano (MI) e sede operativa a Stresa (VCO) in qualità di soggetto proponente;
- destinare € 750.000,00 quale cofinanziamento regionale al suddetto Accordo di Sviluppo.

Dato atto che tale somma trova copertura nell'ambito delle risorse disponibili a valere della Missione 7 "Turismo" Programma 7.01 "Sviluppo e valorizzazione del Turismo" sul cap. 215388 annualità 2020 del bilancio gestionale finanziario 2020/2022.

Dato atto, infine, che il presente provvedimento si inserisce nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'art. 56 comma 2 lettera b) dello Statuto;

visto l'art. 6 della l.r. 22/11/2004 n. 34 e s.m.i.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare, ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. 9 dicembre 2014, lo schema dell'Accordo di sviluppo, (allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoscrivere con il Ministero dello sviluppo Economico, l'Agenzia, la Società proponente SIAV S.r.l., per la realizzazione di una struttura alberghiera denominata "Palma Garden" sita nel comune di Stresa (VCO) in corso Umberto I, appartenente al "Distretto turistico dei Laghi" che riunisce il territorio del Lago Maggiore, Lago D'Orta, Lago di Mergozzo, Monti e valli D'Ossola, presentata dalla Società SIAV S.r.l., con sede legale a Milano (MI) e sede operativa a Stresa (VCO) in qualità di soggetto proponente;

- di destinare € 750.000,00 quale cofinanziamento regionale al suddetto Accordo di Sviluppo;

- di dare atto che a tale somma si fa fronte con le risorse disponibili nell'ambito della Missione 7 "Turismo" Programma 7.01 "Sviluppo e valorizzazione del Turismo" sul cap. 215388 annualità 2020 del bilancio gestionale finanziario 2020/2022;

- di dare che il presente provvedimento si inserisce nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e successive modificazioni e integrazioni;

- di demandare al Presidente pro tempore della Regione Piemonte o suo delegato alla sottoscrizione del citato Accordo di sviluppo, autorizzando l'apposizione delle eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessaria al momento delle sottoscrizione;

- di demandare alla Direzione regionale Competitività del sistema regionale e alla Direzione regionale Cultura Turismo e Commercio l'adozione degli atti e dei provvedimenti, nell'ambito delle rispettive competenze, necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 c.1 del D.Lgs n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparenza".

(omissis)

Allegato

**ACCORDO DI SVILUPPO**

**T**

**IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**LA REGIONE PIEMONTE**

**L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO  
SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. (INVITALIA)**

**E**

**LA SOCIETÀ SIAV S.R.L.**

di seguito anche indicati collettivamente come le *Parti*

**PREMESSO CHE**

La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede all'articolo 15, come integrato dall'articolo 21, comma 1, lettera t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

La materia dei contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, è disciplinata dal decreto 9 dicembre 2014 che stabilisce le modalità ed i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (attrazione degli investimenti e realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese), in conformità alle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), valide per il periodo 2014 - 2020.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 21 dicembre 2016, n. 297 recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014, ha introdotto l'articolo 9-bis che prevede che le domande di agevolazioni, presentate ai sensi dell'articolo 9 del decreto 9 dicembre 2014, relative a programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni, possono formare oggetto di Accordi di sviluppo tra il Ministero dello sviluppo economico (nel seguito "*Ministero*"), l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA (nel seguito "*Agenzia*") e l'impresa proponente nonché, le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, a condizione che il programma di sviluppo evidenzi una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato.

La società SIAV S.r.l. è una piccola impresa operante nel settore alberghiero, con sede legale a Milano (MI) e sede operativa a Stresa (VCO); è stata costituita nel 1958 con la denominazione "MARI S.r.l." e nel 1999 ha incorporato la società "S.I.A.V. Società Italiana Alberghiera Verbano S.r.l.", assumendo così l'attuale denominazione.

La società SIAV S.r.l., in qualità di soggetto proponente, con domanda del 16 dicembre 2019 ha presentato all'*Agenzia*, in qualità di soggetto gestore dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, una proposta relativa ad un programma di sviluppo di attività turistiche finalizzata alla creazione di una nuova struttura alberghiera di 138 camere, denominata "Palma Garden", sita a Stresa (VCO) in prossimità del preesistente Hotel "La Palma", che consentirà alla società di diversificare l'offerta ricettiva proposta alla clientela rispetto alle strutture alberghiere presenti sul territorio di riferimento.

Con istanza presentata all'*Agenzia* contestualmente alla presentazione della domanda di contratto di sviluppo, come da ultimo integrata in data 23 aprile 2020, il soggetto proponente SIAV S.r.l. ha richiesto l'attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.

#### VISTO

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in

materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

- l'articolo 43, comma 1, lettera b) del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che attribuisce all'*Agenzia* le funzioni di gestione relative all'intervento di cui al medesimo articolo;
- la circolare 25 maggio 2015, n. 39257, recante chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 luglio 2015, n. 169, recante modifiche e integrazioni in materia di contratti di sviluppo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016 recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e), cpv. 1 che ha introdotto l'articolo 9-*bis* concernente gli "Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni";
- la nota 21 febbraio 2017, n. 9062 con la quale il *Ministero* ha dettato all'*Agenzia* disposizioni operative per l'attivazione delle procedure di cui al suddetto articolo 9-*bis*;
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2017, n. 239, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014;
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all'articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per

investimenti produttivi e, all'articolo 6, disposizioni a tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*” che, all'articolo 1, comma 231, prevede che per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e che per l'utilizzo delle predette risorse il *Ministero* può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” che, all'articolo 80, prevede che “*per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020*”;
- la direttiva ministeriale 15 aprile 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 aprile 2020, n. 107, con la quale sono state definite le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie stanziata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), della predetta direttiva, che destina una quota pari ad euro 300.000.000,00 al finanziamento delle istanze di Accordo di programma o di Accordo di sviluppo già presentate all'*Agenzia* e non finanziate per esaurimento delle risorse;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 9-624 del 3 dicembre 2019, con la quale la Regione Piemonte ha approvato la variazione finanziaria del Programma Pluriennale delle Attività produttive 2018-2020;
- la domanda del 16 dicembre 2019, con la quale la società SIAV S.r.l., in qualità di soggetto proponente, ha presentato all'*Agenzia* una proposta di contratto di

sviluppo nel settore alberghiero afferente investimenti da realizzare nel Comune di Stresa (VCO), nel territorio della Regione Piemonte;

- l'istanza presentata all'*Agenzia* in pari data, come da ultimo integrata in data 23 aprile 2020, finalizzata all'attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto 9 dicembre 2014 per sostenere gli investimenti proposti con la sopra citata domanda;
- la nota prot. n. 0048485 del 21 febbraio 2020, con la quale l'*Agenzia* ha trasmesso l'istanza ed i relativi allegati alla Regione Piemonte;
- la nota prot. n. 0127952 del 29 aprile 2020, con la quale l'*Agenzia*, ha trasmesso le valutazioni in merito alla coerenza della proposta con i requisiti previsti dalla normativa applicabile ai contratti di sviluppo al fine di attivare la procedura di cui all'articolo 9-*bis* del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- la nota prot. n. 0177135 del 22 giugno 2020, con la quale la Regione Piemonte ha espresso *“parere favorevole al programma di investimento proposto dalla società S.I.A.V S.p.a. in relazione alla compatibilità del piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale”* nonché *“la volontà di cofinanziare il contratto di sviluppo mediante un contributo in conto capitale pari a € 750.000,00, al fine di consentire l'attivazione delle procedure per la sottoscrizione di apposito Accordo di Sviluppo ai sensi dell'art. 9 – bis del D.M. 9 Dicembre 2014 e ss.mm.ii.”*;
- la deliberazione della Giunta regionale n. \_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale la Regione Piemonte ha autorizzato la sottoscrizione del presente Accordo di sviluppo destinando all'uopo la somma complessiva di euro 750.000,00 (*settecentocinquantamila/00*);
- il decreto del \_\_\_\_\_, con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione dell'Accordo di sviluppo in questione;

#### **CONSIDERATO CHE**

- la proposta di contratto di sviluppo presentata dalla società SIAV S.r.l. riguarda la realizzazione di un programma di attività turistiche, articolato in un solo progetto di investimento produttivo, finalizzato al potenziamento e miglioramento dell'offerta turistica, attraverso la creazione di una struttura ricettiva di circa 138 camere,

denominata “Palma Garden”, adiacente alla già esistente struttura alberghiera Hotel “La Palma” e sita nel comune di Stresa (VCO), appartenente al “Distretto turistico dei Laghi”, che riunisce il territorio del Lago Maggiore, Lago D’Orta, Lago di Mergozzo, Monti e Valli D’Ossola;

- nello specifico, l’intervento prevede la demolizione degli edifici storici senza alcun vincolo e di scarso pregio e il recupero a destinazione alberghiera di tre ville d’epoca di inizio ‘900 (Villa Basile, Marina e Jelmini) ove la società prevede di effettuare opere edili oltre la realizzazione di un’autorimessa, di nuovi corpi di fabbrica per le nuove camere (ne sono previste circa 138), di un’area wellness con piscina e sauna annessa alla spa, di un molo di attracco con pontile e di un laghetto artificiale;
- il *Ministero* e la Regione Piemonte, a seguito delle interlocuzioni intercorse e del tavolo negoziale tenutosi in videoconferenza, hanno approfondito con il soggetto proponente e l’*Agenzia* i temi proposti e le possibili ricadute occupazionali sui territori interessati;
- in particolare, la realizzazione degli investimenti consentirà un incremento occupazionale complessivo pari a n. 66,25 nuovi addetti, corrispondenti a n. 10 dipendenti fissi e a n. 75 stagionali, assunti per nov mesi l’anno;
- alla luce delle valutazioni effettuate dall’*Agenzia* e trasmesse con la nota citata in premessa, il programma di sviluppo proposto è da considerarsi di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato e, pertanto, ritenuto coerente con i criteri previsti dall’articolo 9-bis, comma 2, introdotto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016;
- il *Ministero* e la Regione Piemonte intendono pertanto sottoscrivere un Accordo di sviluppo (l’*Accordo*) con la società SIAV S.r.l., ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, introdotto dal citato decreto 8 novembre 2016;
- l’*Agenzia*, sulla base delle verifiche preliminari, giudica il documento progettuale coerente con i requisiti richiesti per l’applicazione della normativa relativa ai contratti di sviluppo;

- sulla base dei dati progettuali inoltrati e delle preliminari verifiche dell’*Agenzia*, si stima che l’attuazione dell’intervento comporterà spese e costi ammissibili nonché un fabbisogno di risorse pubbliche come da tabella che segue:

<b>PROGRAMMA DI SVILUPPO TURISITICO</b>				
<b>Soggetto proponente</b>	<b>Ubicazione</b>	<b>Investimenti complessivi</b>	<b>Investimenti richiesti alle agevolazioni</b>	<b>Agevolazioni concedibili (Contributo c/impianti)</b>
<i>SIAV S.r.l.</i>	Stresa (VCO)	54.966.114,00	54.966.114,00	7.500.000,00
<b>Totale</b>		<b>54.966.114,00</b>	<b>54.966.114,00</b>	<b>7.500.000,00</b>

- pertanto, il fabbisogno di risorse pubbliche risulta pari ad euro 7.500.000,00 (*settemilionicinquecentomila/00*);
- a tale somma è necessario aggiungere i costi di gestione dell’intervento, nella misura massima di euro 153.061,22 (*centocinquantatremilasessantuno/22*);
- la Regione Piemonte, in relazione al predetto contratto di sviluppo, intende far fronte all’apporto di sua competenza, pari a complessivi euro 750.000,00 (*settecentocinquantamila/00*), di cui euro 15.000,00 (*quindicimila/00*) per costi di gestione, tramite l’utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- il *Ministero* intende far fronte all’apporto di sua competenza, per complessivi euro 6.903.061,22 (*seimilioniinovecentotremilasessantuno/22*), di cui euro 138.061,22 (*centotrentottomilasessantuno/22*) per costi di gestione, utilizzando le risorse, libere da impegni, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva ministeriale 15 aprile 2020 citata in premessa;
- la società *SIAV S.r.l.*, in conformità alle disposizioni previste all’articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, dichiara di non aver affidato, a decorrere dall’entrata in vigore della citata norma, incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidare, anche a seguito della sottoscrizione del presente *Accordo*, incarichi, di natura autonoma o subordinata, ad ex dipendenti del *Ministero* o della Regione Piemonte, che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso *Ministero* o della stessa Regione, che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,

attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Tutto ciò premesso, le *Parti*:

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

*(Premesse)*

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente *Accordo*.

### **Articolo 2**

*(Finalità)*

1. Con il presente *Accordo* il *Ministero* e la Regione Piemonte si propongono di sostenere gli investimenti proposti dalla società SIAV S.r.l., come descritti nella proposta di contratto di sviluppo, da realizzare presso la sede di Stresa (VCO), nel periodo 2021-2024, al fine di favorire la competitività dell'impresa e rafforzare la struttura produttiva dei territori di riferimento.
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, il *Ministero* e la Regione Piemonte si impegnano a mettere a disposizione risorse per l'attuazione del contratto di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni. Tale impegno è da ritenersi subordinato all'esito positivo dell'istruttoria di cui all'articolo 9 del suddetto decreto.

### **Articolo 3**

*(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)*

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente *Accordo* è disposta nei limiti stabiliti dalla disciplina attuativa dei contratti di sviluppo e nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 ed è subordinata alla valutazione di merito, da parte dell'*Agenzia*, della proposta di contratto di sviluppo indicata all'articolo 2, punto 1, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.

2. Resta, pertanto, fermo che per effetto del presente *Accordo* l'impresa non matura alcun diritto alle agevolazioni.

**Articolo 4**  
(*Quadro finanziario dell'Accordo*)

1. Al fine di consentire il finanziamento del contratto di sviluppo proposto dalla società SIAV S.r.l., i cui costi ammissibili saranno definiti secondo quanto indicato all'articolo 3, le *Parti* mettono a disposizione risorse finanziarie nel limite massimo di euro 7.653.061,22 (*settemilioneiseicentocinquantatremilasesantuno/22*), con la seguente ripartizione:

<b>PROGRAMMA DI SVILUPPO TURISTICO</b>					
Soggetto proponente	Ubicazione	Investimenti complessivi	Investimenti richiesti alle agevolazioni	Agevolazioni concedibili (Contributo c/impianti)	Copertura
<i>SIAV S.r.l.</i>	Stresa (VCO)	54.966.114,00	54.966.114,00	7.500.000,00	<i>Ministero:</i> 6.903.061,22
<b>Totale (a)</b>		<b>54.966.114,00</b>	<b>54.966.114,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	
<b>Costi di gestione (b)</b>				<b>153.061,22</b>	<i>Regione:</i> 750.000,00
<b>Totale fabbisogno (a+b)</b>				<b>7.653.061,22</b>	
<b>Totale copertura</b>					<b>7.653.061,22</b>

2. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Piemonte sono pari ad euro 750.000,00 (*settecentocinquantamila/00*), di cui euro 735.000,00 (*settecentotrentacinquemila/00*) da erogare nella forma di contributo in conto impianti ed euro 15.000,00 (*quindicimila/00*) per costi di gestione, attraverso l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_.
3. Il *Ministero* mette a disposizione risorse finanziarie nel limite indicato nella precedente tabella, pari a complessivi euro 6.903.061,22 (*seimilioneinovecentotremilasesantuno/22*), di cui euro 6.765.000,00 (*seimilioneisettecentosessantacinquemila/00*) da erogare nella forma di contributo in conto impianti ed euro 138.061,22 (*centotrentottomilasesantuno/22*) per costi di gestione, a valere sulle risorse, libere da impegni, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva ministeriale 15 aprile 2020 citata in premessa.
4. Sia le risorse nazionali che quelle regionali sono rese disponibili nella contabilità speciale 1726 e saranno trasferite periodicamente all'*Agenzia* sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.

## **Articolo 5**

*(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)*

1. La società SIAV S.r.l. si impegna al pieno rispetto di tutti gli obblighi ed impegni di cui al contratto di sviluppo presentato, ai sensi di quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.
2. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, l'impresa decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, si verifichi la cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nell'unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza dell'Amministrazione sottoscrittrice.
3. Le *Parti* pubbliche del presente *Accordo* si riservano di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni, nei casi in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, l'impresa beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'*Accordo*. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, l'impresa decade dal beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'attività agevolata ai sensi del presente *Accordo* nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

## **Articolo 6**

*(Impegni dei soggetti sottoscrittori)*

1. Le *Parti* del presente *Accordo*, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
  - rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente *Accordo*;
  - utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;

- procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'*Accordo* e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato Tecnico di cui all'articolo 7.
2. Al fine di trasferire al *Ministero* la provvista massima di euro 750.000,00 (*settecentocinquantamila/00*), la Regione Piemonte si impegna, in via diretta o per il tramite di altro soggetto delegato, a versare l'importo di competenza, a seguito di specifica comunicazione da parte del *Ministero*, con le seguenti modalità:
- Il 100% entro novanta giorni dalla comunicazione da parte del *Ministero* dell'avvenuta registrazione del presente *Accordo* presso la Corte dei Conti;
3. Il *Ministero* si impegna a trasferire periodicamente le somme all'*Agenzia*, sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.

**Articolo 7**  
(*Comitato tecnico*)

1. Le attività connesse all'attuazione, al coordinamento e al monitoraggio degli interventi di cui al presente *Accordo* sono demandate ad un Comitato tecnico che sarà costituito con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, le cui modalità di funzionamento saranno definite dalle *Parti*.

**Articolo 8**  
(*Durata dell'Accordo*)

1. Il presente *Accordo* ha durata fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino alla eventuale precedente data di completamento della erogazione delle agevolazioni previste dal contratto di sviluppo.
2. Le *Parti*, per concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogare l'efficacia dell'*Accordo* o di rinnovarlo in tutto o in parte.
3. Il presente *Accordo* cesserà di avere efficacia tra le *Parti* in ogni caso in cui cessi di avere efficacia ovvero sia dichiarato risolto il contratto di sviluppo sottoscritto.

**Articolo 9**  
(*Disposizioni generali e finali*)

1. Il presente *Accordo* è vincolante per i soggetti sottoscrittori.

2. L'efficacia dell'*Accordo* resta subordinata alla registrazione dello stesso presso la Corte dei Conti.
3. Previa approvazione del Comitato tecnico di cui all'articolo 7, possono aderire all'*Accordo* altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente *Accordo*.
4. Le *Parti* si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente *Accordo* sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

*Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.*

**Ministero dello sviluppo economico**  
*Il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese*

---

**Regione Piemonte**

---

**Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa**  
**S.p.A. (INVITALIA)**  
*L'Amministratore Delegato*

---

**SIAV S.r.l.**  
*Il Legale Rappresentante*

---